

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TESTO UNIFICATO N. 402-426-536/A

Norme in materia di inquadramento del personale
dell'Agenzia Forestas

Approvato dalla Prima Commissione nella seduta del 3 ottobre 2018

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE N. 402

presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - RANDAZZO - TEDDE -
TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra - PERU

il 2 marzo 2017

Applicazione del Contratto collettivo regionale di lavoro ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS e
nuova classificazione del personale

PROPOSTA DI LEGGE N. 426

presentata dai Consiglieri regionali
LAI - COCCO Daniele Secondo - PIZZUTO - ZEDDA Paolo Flavio

il 18 maggio 2017

Disposizioni in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS

PROPOSTA DI LEGGE N. 536

presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Giuseppe - DERIU - CACCIOTTO - COZZOLINO - MELONI Valerio - MORICONI -
PISCEDDA

il 31 luglio 2018

Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

AGUS, Presidente - FASOLINO, Vice presidente - DESSÌ, segretario, MELONI Giuseppe, Segretario e relatore - COINU - CONGIU - DERIU - FORMA - ORRÙ

pervenuta il 16 ottobre 2018

In seguito alla seduta della Conferenza dei Presidenti di gruppo del 15 febbraio 2017, con lettera trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale il 22 febbraio 2017, la Prima Commissione consiliare è stata investita del compito di valutare eventuali soluzioni sul possibile inquadramento dei dipendenti dell'Agenzia Forestas nel comparto di contrattazione dei dipendenti regionali, con lo scopo, tra gli altri, di risolvere la problematica delle mansioni superiori di natura temporanea, da tempo oggetto di rivendicazioni sindacali.

In virtù di tale compito la Commissione ha avviato una attività istruttoria al fine di acquisire dati e informazioni utili. Per tale finalità dal 1° marzo 2017 ha proceduto all'audizione degli Assessori regionali degli affari generali e della difesa dell'ambiente, dell'amministratore unico e del direttore generale dell'Agenzia, delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali, dei responsabili locali dell'INPS.

In seguito a tali audizioni la Commissione ha discusso sui dati forniti e sulle proposte e le soluzioni prospettate dagli intervenuti al fine di valutare le strade percorribili per risolvere le problematiche evidenziate. Nella seduta del 14 marzo 2017, in seguito a un intenso dibattito, la Commissione ha stabilito di informare il Presidente del Consiglio e la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari sui risultati dell'attività istruttoria posta in essere, al fine di valutare le ulteriori azioni da intraprendere.

Contestualmente la Commissione ha assunto l'impegno di richiedere agli Assessorati competenti per materia (con lettera del Presidente della Commissione inviata il 16 marzo 2017 e con successiva sollecitazione del 16 maggio 2017) dati maggiormente dettagliati sui costi del passaggio dei dipendenti dell'Agenzia al comparto di contrattazione regionale e sull'eventuale impatto che tale passaggio avrebbe potuto produrre considerando il raffronto tra la tipologia di mansioni ascrivibili alla categoria degli operai agricoli-forestali e quelle tipiche dell'Amministrazione regionale.

A tal fine la Commissione ha focalizzato l'attenzione sulla fattibilità tecnica e giuridica e sulle conseguenze finanziarie derivanti da tale passaggio enucleando una serie di temi da approfondire, così sintetizzabili:

- 1) l'eventuale aumento dei costi;
- 2) la disciplina da applicare ai dipendenti assunti stagionalmente;
- 3) l'inquadramento previdenziale e gli eventuali oneri aggiuntivi;
- 4) l'attribuzione "permanente" delle mansioni superiori e il cosiddetto turn over;
- 5) l'equiparazione e la compatibilità delle categorie e dei livelli retributivi, soprattutto in relazione agli operai.

Nella seduta del 31 maggio 2017 la Commissione ha preso visione della documentazione, trasmessa dagli Assessorati degli affari generali e della difesa dell'ambiente il 19 maggio del 2017, nella quale si affrontavano le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria fino ad allora compiuta.

Nella seduta del 15 giugno 2017 la Commissione, su sollecitazione della Conferenza dei Capi-gruppo svoltasi il 1° giugno, avrebbe dovuto discutere una ipotesi di testo normativo relativo al pas-

saggio dei dipendenti dell'Agenzia al comparto di contrattazione regionale. In quella seduta, tuttavia, la Commissione, in seguito ad alcune valutazioni, tramite il proprio Presidente, ha stabilito di richiedere un ulteriore confronto con i Presidenti dei gruppi consiliari al fine di chiarire alcuni aspetti.

La Conferenza dei Presidenti dei gruppi svoltasi il 28 giugno 2017, ha confermato l'invito rivolto alla Prima Commissione ad elaborare una ipotesi di testo normativo. Il Presidente della Commissione, facendo seguito a tale compito, il 29 giugno 2017, ha trasmesso al Presidente del Consiglio regionale e, per suo tramite alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, una ipotesi di testo alla quale ha allegato le già citate relazioni trasmesse dagli Assessorati il precedente 19 maggio, integrate da alcune considerazioni e valutazioni formulate nella fase istruttoria.

Il testo, secondo quanto ipotizzato nel corso dell'attività della Commissione, prevedeva il passaggio al comparto di contrattazione regionale di tutti i dipendenti dell'Agenzia Forestas in seguito a una nuova disciplina contrattuale che, soprattutto in riferimento alla categoria degli operai, avrebbe dovuto assicurare l'omogeneità di natura tra le mansioni previste dal contratto di provenienza e quelle previste nel nuovo contratto regionale.

Nella seduta del 16 luglio 2017 il Presidente ha sottoposto all'intera Commissione l'ipotesi di testo trasmessa ai Capigruppo e, su tale ipotesi, nelle sedute del 19 e del 21 luglio 2017, nelle quali sono state inserite all'ordine del giorno anche le proposte di legge n. 402 e n. 426, già presentate sull'argomento, la Commissione ha sentito gli Assessori competenti, i vertici dell'Agenzia Forestas e le rappresentanze sindacali.

Nel corso di tali audizioni sono stati confermati alcuni punti critici, già evidenziati nella prima fase istruttoria, inerenti al passaggio al nuovo comparto dei dipendenti dell'Agenzia. Per tale motivo, nel mese di agosto del 2017, la Commissione ha stabilito, tramite il suo Presidente, di avviare ulteriori interlocuzioni con la Direzione regionale dell'INPS al fine di avere chiarimenti in ordine ai profili previdenziali-contributivi e all'indennità di disoccupazione corrisposta agli operai cosiddetti "semestrali". Anche il Presidente del Consiglio regionale, in rappresentanza dell'intero organo, con le lettere trasmesse il 15 novembre 2017 e il 1° febbraio 2018, ha avviato una interlocuzione con il Direttore generale dell'INPS al fine di ottenere alcuni chiarimenti sulla concreta fattibilità della riforma ipotizzata, ponendo l'accento sui medesimi nodi problematici evidenziati nelle citate interlocuzioni avviate con la Direzione regionale.

Sulla base di tali interlocuzioni, per le ragioni esposte dall'INPS, è emersa la problematica del mantenimento dell'indennità di disoccupazione in capo agli operai semestrali, in caso di passaggio al comparto di contrattazione regionale.

Contestualmente la Prima Commissione, nella seduta del 18 gennaio 2018, ha stabilito di procedere all'esame congiunto delle due proposte di legge già presentate, adottando come ipotesi di testo base per l'inizio della discussione l'ipotesi di testo già elaborata nel mese di luglio del 2017. Nella seduta del 20 febbraio 2018 ha proseguito l'attività istruttoria. In quella occasione il Presidente ha annunciato l'istituzione, da parte degli Assessorati già citati, di un "Tavolo tecnico" che vedeva coinvolti i vertici dell'Agenzia Forestas, la Direzione regionale dell'INPS e lo stesso Presidente della Prima Commissione e di un Tavolo di confronto con le Organizzazioni sindacali, entrambi avviati al fine di sciogliere i nodi problematici emersi dall'istruttoria fino ad allora condotta, soprattutto in riferimento agli operai a tempo determinato cosiddetti "semestrali".

Con lettera del 2 marzo 2018, pertanto, il Presidente della Commissione, considerando completata la preliminare fase istruttoria della quale la Commissione era stata investita, ha informato la Conferenza dei Presidenti dei gruppi sugli ultimi sviluppi del complesso iter confermando la necessità di una riforma che prevedesse una apposita disciplina contrattuale al fine di assicurare il passaggio del personale al nuovo comparto e facendo il punto della situazione sulle problematiche relative ai cosiddetti "semestrali". Pertanto con tale lettera si rimetteva alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi la va-

lutazione delle ulteriori azioni da intraprendere per proseguire l'iter legislativo "in un quadro di certezze per tutto il personale impiegato e di sicurezza per i conti pubblici".

Nelle sedute del 20 marzo e del 5 aprile 2018 la Commissione ha preso atto dell'attività condotta dagli assessorati in seno ai citati tavoli tecnici.

Nella seduta del 3 luglio 2018 la Commissione ha dato mandato al Presidente di riferire alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi sulla nuova attività istruttoria condotta. In seguito a tale mandato, con lettera inviata al Presidente del Consiglio regionale il 5 luglio 2018, il Presidente della Prima Commissione ha allegato una nuova ipotesi di testo normativo nella quale si prevedeva il passaggio al comparto di contrattazione regionale dei soli dipendenti dell'Agenzia Forestas assunti a tempo indeterminato. L'intento della nuova proposta era quello di assicurare l'invarianza dei costi previdenziali, di salvaguardare i posti di lavoro (compresi quelli non a tempo indeterminato) e la continuità retributiva dei dipendenti dell'Agenzia. Nella lettera si specificava che l'esclusione dei dipendenti a tempo determinato cosiddetti "semestrali" dal passaggio al nuovo contratto scaturiva dal rischio di perdere l'indennità di disoccupazione a questi corrisposta in quanto tipica del contratto degli operai agricoli forestali il cui rapporto di lavoro cessa durante l'anno: cessazione verosimilmente non ipotizzabile nell'ambito del contratto del comparto regionale. Oltre a ciò, nella lettera si sottolineava che anche la creazione di "liste speciali", finalizzate ad assicurare l'"assorbimento" progressivo dei dipendenti a tempo determinato nell'ambito del contratto a tempo indeterminato, avrebbe comportato dubbi di compatibilità con la normativa nazionale di principio in tema di indennità di disoccupazione e di contratti a tempo determinato. Infine, in relazione ai costi quantificati ipotizzati nel testo, sulla base dei dati trasmessi dagli Assessorati (da compensare con gli eventuali risparmi sulle indennità presumibilmente non più erogabili con il passaggio al nuovo contratto), la lettera precisava che sarebbe stato imprescindibile ricorrere alla relazione tecnico-finanziaria della Giunta regionale.

In seguito a ciò la Prima Commissione, nella seduta del 31 luglio 2018, ha inserito all'ordine del giorno anche la nuova proposta di legge n. 536, trasmessa il medesimo giorno, e ha stabilito di esaminarla congiuntamente alle altre due proposte per le quali aveva già stabilito l'esame congiunto (la n. 402 e la n. 426) elaborando così un Testo unificato di cui, nella medesima seduta, ha concluso l'esame degli articoli. Ha sospeso la votazione finale in attesa dell'espressione del parere finanziario da parte della Terza Commissione previsto dal Regolamento consiliare e della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri da parte della Giunta regionale, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 33 della legge regionale n. 11 del 2006. Il 2 agosto 2018 sono state dunque trasmesse la richiesta di parere e la richiesta della relazione tecnica.

Il testo unificato, rispetto a quello fino ad allora elaborato in sede istruttoria dalla Commissione e già qui brevemente illustrato, include una ulteriore disposizione con la quale si prevedono alcune norme di salvaguardia per il personale assunto a tempo determinato.

Nella seduta del 26 settembre 2018 la Prima Commissione ha esaminato la documentazione sulla quantificazione degli oneri trasmessa dalla Giunta regionale il 20 settembre. Tale quantificazione, anche in seguito alla nuova contrattazione regionale nel frattempo conclusa, risultava pressoché raddoppiata rispetto a quanto prospettato nelle relazioni iniziali trasmesse dai citati Assessorati nel mese di maggio del 2017. Per questo la Commissione, in attesa del parere finanziario, al fine di compiere un'altra istruttoria sulla copertura delle spese, ha richiesto ulteriori e più specifici dati all'Amministratore unico dell'Agenzia Forestas in merito alla natura delle indennità attualmente erogate agli operai dell'Agenzia medesima e, probabilmente, non più dovute con il passaggio alla contrattazione regionale. Il riscontro a tale richiesta è pervenuto il 28 settembre scorso.

Infine, nella seduta del 3 ottobre 2018, constatando il decorso del termine della richiesta del parere finanziario alla Terza Commissione, trasmessa il 2 agosto, la Prima Commissione, sulla base delle ultime risultanze istruttorie sulla quantificazione degli oneri, a maggioranza, con il voto favore-

vole dei rappresentanti dei gruppi di minoranza, ha licenziato il testo per l'Aula e ha nominato il sottoscritto come relatore.

Il testo unificato delle proposte di legge n. 402, n. 426 e n. 536, licenziato dalla Commissione, è composto da 6 articoli e, in prevalenza, inserisce modifiche e integrazioni alla legge forestale della Sardegna n. 8 del 2016 di cui costituisce una sorta di completamento.

Il testo, come più volte ricordato, prevede il passaggio dei dipendenti dell'agenzia assunti a tempo indeterminato dell'Agenzia Forestas al comparto di contrattazione regionale, in seguito a una dettagliata disciplina contrattuale che consenta, in particolare, di individuare anche nel nuovo contratto le mansioni tipiche degli operai agricoli-forestali, in modo che continui ad applicarsi il regime previdenziale e contributivo attualmente in vigore per tale categoria di lavoratori.

Tale riforma, innanzitutto, si pone in linea con la riforma della legge regionale n. 31 del 1998 avviata da questo Consiglio con la legge regionale n. 24 del 2014, con la quale si è inteso creare un unico sistema Regione anche al fine di prevedere una disciplina omogenea per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale, dagli enti, dalle agenzie e dagli istituti regionali.

In particolare la riforma contenuta nel Testo unificato, come inizialmente accennato, intende eliminare alcune inefficienze che si riscontrano nella gestione del personale dell'Agenzia, in quanto il contratto attualmente applicato prevede, all'interno della categoria degli operai, diversi livelli ai quali corrispondono diverse mansioni e diversi trattamenti economici. Poiché l'accesso ai livelli superiori nell'ambito della medesima categoria non è automatico, nella prassi si registrano le note distorsioni rappresentate soprattutto dal ricorso all'attribuzione temporanea delle mansioni superiori. In questo ambito il passaggio al comparto di contrattazione regionale, prevedendo l'equivalenza delle mansioni all'interno della categoria, semplificherebbe il sistema e consentirebbe una più razionale gestione delle risorse umane.

In relazione al personale a tempo determinato, infine, la riforma tende a salvaguardare le garanzie fino ad ora assicurate alla categoria e, in prospettiva, ad includere tale personale nell'ambito del contratto a tempo indeterminato del sistema Regione, nel rispetto della legislazione vigente in materia del limite alle assunzioni.

Il parere della Terza Commissione Permanente, richiesto con nota n. 7969 del 2 agosto 2018 non è pervenuto.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

I
CU
ADP

L'Assessore

Prot. n. 4056 /Gab

Cagliari, 20 settembre 2018

> Consiglio regionale della Sardegna
Prima Commissione Permanente
pec: serviziocommissioni@pec.crsardegna.it

Oggetto: T.U. PP.LL. 402 – 426 – 536 (Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agencia Forestas).
Rif. nota n. 7969 del 2.8.2018

In riferimento alla richiesta in oggetto, riguardante la determinazione degli oneri relativi all'inquadramento del personale dell'Agencia Forestas nel comparto regionale, si fornisce, anche sulla base dei dati pervenuti dagli uffici dell'Agencia Forestas, l'allegata prospettazione.

Tale inquadramento è stato ipotizzato relativamente alle equiparazioni di riferimento contenute nell'attuale Regolamento sull'amministrazione del personale; non può prendere quindi in considerazione qualsiasi valutazione relativa all'inquadramento che dovesse scaturire dall'attività contrattuale di cui all'art. 2, comma 1, del Testo unificato.

Inoltre non è stata valutata l'incidenza dell'inquadramento sul trattamento accessorio del personale, in quanto l'equiparazione tra le indennità attualmente percepite dai lavoratori Forestas e quelle previste nel contratto regionale dovrà avvenire in sede contrattuale sulla base anche delle risorse appositamente destinate.

Non sono stati infine presi in considerazione gli oneri degli operai a tempo determinato in quanto nella proposta di legge l'inquadramento nel comparto regionale è previsto solo per i dipendenti a tempo indeterminato.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento.



L'Assessore
Filippo Spanu

sc + S. Pres.

RIEPILOGO MAGGIORI ONERI INQUADRAMENTO PERSONALE FORESTAS NEL COMPARTO RAS

	Dipendenti	Dirigenti (1)	Totale
Maggior costo retribuzione fissa dipendenti	3.486.619,41		3.486.619,41
Maggior costo indennità di amministrazione dipendenti	7.049.054,89		7.049.054,89
Maggior costo retribuzione dirigenti		73.156,56	73.156,56
Risorse già stanziare per il rinnovo CCRL 2016-2018	-1.127.000,00	-34.000,00	-1.161.000,00
Subtotale	9.408.674,31	39.156,56	9.447.830,86
Stima riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti Forestas per effetto della corresponsione della parte fissa della retribuzioni di posizione regionale		-99.165,60	-99.165,60
Totale	9.408.674,31	-60.009,04	9.348.665,26

(1) Per i dirigenti non considerata la retribuzione di risultato in quanto dovrebbe essere già equiparata a quella regionale.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia Forestas

Art. 1

Modifiche all'articolo 48 della n. 8 del 2016
(Personale dell'Agenzia)

1. L'alea del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) è sostituito dal seguente:

"2. Fino alla data di adozione della disciplina contrattuale di cui all'articolo 48 bis i dipendenti dell'Agenzia costituiscono un comparto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali e, fino alla stessa data, ad essi continua ad applicarsi:".

Art. 2

Modifiche all'articolo 48 della legge regionale
n. 8 del 2016 (Nuovo inquadramento contrattuale)

1. Dopo l'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 è inserito il seguente:

"Art. 48 bis (Nuovo inquadramento contrattuale)

1. Nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 48 i dipendenti dell'Agenzia in servizio, assunti a tempo indeterminato, sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data di adozione di una compiuta disciplina contrattuale adeguata alle attività e alle tipologie lavorative del personale medesimo e, dalla medesima data, ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

2. Dalla data di adozione della disciplina contrattuale di cui al comma 1, il personale dirigente dell'Agenzia fa parte della autonoma e separata area di contrattazione, all'interno del comparto di contrattazione collettiva regionale, di cui al comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998.

3. La disciplina di cui al comma 1 deve essere adottata nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale e, comunque, entro il 31 dicembre 2018.

4. Fino all'adozione della disciplina contrattuale di cui ai commi 1 e 2 anche ai dipendenti dell'Agenzia assunti

a tempo indeterminato e ai dirigenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 48."

Art. 3

Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 8 del 2016 (Assunzioni)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale n. 8 del 2016 è inserito il seguente:
"1 bis. Ai dipendenti dell'Agenzia assunti a tempo indeterminato secondo le modalità di cui al comma 1, si applica l'articolo 48 bis."

Art. 4

Modifica dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 (Contratti collettivi)

1. Al comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 dopo le parole "vigilanza ambientale" sono aggiunte le parole "e per il personale dell'Agenzia Forestas assunto a tempo indeterminato,".

2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore dalla data di adozione della nuova disciplina contrattuale di cui all'articolo 2.

Art. 5

Rapporto di lavoro a tempo determinato

1. Per il personale dipendente assunto a tempo determinato che opera in regime di tempo parziale, il transito nel nuovo inquadramento contrattuale avviene in maniera progressiva sulla base di contingenti annuali, definiti dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla legislazione statale.

2. Fino alla data del nuovo inquadramento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 9.349.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte per gli anni 2019 e 2020 per euro 3.500.000 mediante utilizzo delle risorse finanzia-

rie già iscritte per tali finalità nel bilancio interno dell'Agenzia Forestas in conto della missione 01 - programma 10 - titolo 1, ai sensi della legge regionale n. 8 del 2016 e per euro 5.849.000 mediante utilizzo delle maggiori entrate del bilancio di cui al titolo 1 - tipologia 10102 - capitolo EC121.001. A decorrere dall'anno 2021, agli oneri di cui al periodo precedente si fa fronte con legge annuale di bilancio dei singoli esercizi finanziari (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 402

Attualmente il regime contrattuale applicato ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS è distinto da quello applicato a tutte le altre amministrazioni del "sistema Regione". Trovano applicazione, per effetto dell'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), per le categorie operai, impiegati e quadri, il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e il relativo contratto integrativo e, limitatamente alle materie indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, la disciplina contrattuale può essere integrata dal contratto collettivo decentrato, negoziato dal comitato di cui all'articolo 59 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

Per i dirigenti vige il CCNL dei dirigenti delle imprese agricole, non applicato perché incompatibile, e il relativo contratto integrativo, applicato parzialmente.

Tale status ha determinato, sin dalla nascita dell'ente, forti discrasie interpretative sull'applicabilità di un contratto privato come è quello degli addetti della sistemazione idraulico forestale, a un ente pubblico al pari di ogni ente strumentale e agenzia della Regione. Ne sono prova le innumerevoli cause di lavoro che l'ente, oggi Agenzia FoReSTAS, ha dovuto affrontare con un immenso dispendio di energie e di risorse economiche. Quindi, è indubbio che l'assetto contrattuale corrente, attesa la sua inapplicabilità al pubblico impiego costituisca di per sé costo aggiuntivo, irragionevole ed evitabile, per la collettività.

Importante è sottolineare come lo status del personale di ruolo dell'Agenzia FoReSTAS sia, in maniera inequivocabile, il medesimo del personale del cosiddetto "sistema Regione", nel quale rientra anche questa agenzia regionale per espressa previsione della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione).

I dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS sono gli unici dipendenti regionali a non rientrare, nel comparto Regione enti strumentali, di cui all'articolo 58, commi 2 e 4, della legge regionale n. 31 del 1998.

Ulteriore criticità derivante dall'inapplicabilità del CCNL degli addetti alla sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del pubblico impiego, è emersa in maniera esplosiva, con l'azzeramento, da parte dell'amministrazione, della mansioni superiori di carattere impiegatizio attribuite (nella maggior parte dei circa 2000 casi) al personale operaio da oltre dieci anni, risolvibile con l'applicazione del CCRL adottato per i dipendenti del "sistema Regione". Anche l'annosa questione dei maggiori costi è venuta meno dopo il pronunciamento ormai definitivo della direzione generale dell'INPS in merito:

- alla natura pubblicistica di tutti i dipendenti dell'Agenzia Forestas;
- all'inequivocabile applicabilità del sistema previdenziale pubblicistico del personale dell'agenzia che svolge mansioni impiegatizie mediante l'obbligo di iscrizione alle casse ex INPDAP (CPDEL e INADEL);
- all'applicabilità degli sgravi al solo personale operaio per espressa e distinta previsione di una legge nazionale che agevola il lavoro reso nell'ambito del settore agricolo (legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale)).

L'INPS ha, inoltre, sancito il principio secondo cui il contratto applicato non determina la posizione previdenziale dei dipendenti. Pertanto non vi è dubbio alcuno che, anche l'applicazione del CCRL al personale operaio comporterà l'applicazione degli sgravi in agricoltura, dipendendo questi ultimi dall'attività effettivamente svolta.

La legge qui proposta, può dare una reale soluzione alle problematiche contrattuali del personale dell'Agenzia FoReSTAS, inclusa la più recente e devastante, quella emersa a gennaio 2017, derivante da oltre un decennio di mansioni superiori.

Per porre rimedio definitivamente anche all'annosa questione delle mansioni superiori, la cui attribuzione massiva si è cronicizzata da oltre un decennio, indotta, e in alcuni casi resa strutturale, dal permanere di un sistema contrattuale inadeguato alle previsioni e allo status di pubblico dipendente, così come normato dal testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)) nonché dalla corrispondente normativa regionale (legge regionale n. 31 del 1998) nel soppresso Ente foreste, ereditato quindi nella neo-istituita agenzia regionale, occorre, ed è ormai di totale evidenza, risolvere alla radice il problema.

Una suddivisione in livelli del personale secondo un rigido mansionario (vedi CCNL per il valori di sistemazione idraulico-forestale) determina la circostanza per cui uno stesso lavoratore si trova facilmente a svolgere mansioni appartenenti a livelli diversi, determinando con frequenza non controllabile l'attribuzione delle mansioni superiori, con estrema facilità.

Questo costituisce un costo ulteriore di gestione del personale anche per il contenzioso.

Tali circostanze sono evitabili con l'inquadramento in aree, come ormai normato contrattualmente per tutto il pubblico impiego, che garantirebbe nell'ambito della stessa area una maggiore flessibilità nel novero del mansionario richiedibile al lavoratore preposto.

D'altro canto, questa soluzione porta con sé il vantaggio di far intravedere per uno stesso lavoratore una prospettiva di crescita professionale ed economica nel tempo, per livelli economici, appunto, nella medesima area, preclusa con l'attuale struttura contrattuale, peraltro disapplicata o inapplicabile, a oggi, in gran parte normativa ed economica: l'operaio assunto nel livello I a oggi andrà in pensione nel medesimo livello, trattandosi di un livello giuridico; diversamente un operaio assunto nella categoria A (I livello economico) avrà la prospettiva di chiudere la carriera a un livello economico più alto, situazione in grado di riconoscere e legittimare la professionalità acquisita.

La previsione di una specifica trasposizione tra gli attuali molteplici livelli del CCNL e una suddivisione in aree che unifichi le A e le B del CCRL è funzionale all'assimilazione, in un'unica area di destinazione per l'Agenzia FoReSTAS, per tutte quelle categorie attualmente inquadrate nel CCNL tra il I livello operaio sino al III livello impiegatizio, ovvero per tutto il personale la cui assunzione avviene tramite centri di collocamento ai sensi dell'articolo 35 del testo unico del pubblico impiego.

Va rilevato, inoltre, come a seguito delle comunicazioni intercorse tra l'agenzia e l'INPS per delineare il corretto inquadramento del regime previdenziale da applicare ai dipendenti dell'agenzia, è emerso che l'INPS ritiene, in applicazione dei propri ordinamenti, in attuazione di norme statali e evidenziando che in materia previdenziale obbligatoria sussiste una riserva di legge statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che i dipendenti, a prescindere dal contratto collettivo applicato, debbano essere iscritti alle gestioni previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni a eccezione degli operai iscritti, invece, alla gestione del settore agricolo.

L'INPS ha, inoltre, ribadito che non sussistono dubbi sulla natura pubblicistica di tutti i dipendenti di ruolo dell'Agenzia FoReSTAS così come riguardo all'applicabilità degli sgravi al solo personale operaio per espressa e distinta previsione di una legge nazionale, che agevola il lavoro reso nell'ambito del settore agricolo (legge n. 608 del 1996), per il quale l'INPS ha inoltre sancito il principio secondo cui anche la posizione previdenziale dei lavoratori non dipenda dal contratto applicato.

Rileva, a questo proposito, l'aspetto economico già consolidato e che è conseguenza di quanto sopra: all'attualità l'inquadramento previdenziale effettuato dall'INPS nei confronti del personale diri-

gente, quadri e impiegati, comporta maggiori oneri previdenziali, valutati in euro 1.931.000 annui, a carico dell'Agenzia FoReSTAS rispetto a quelli ai quali era precedentemente assoggettato l'Ente foreste. Tali somme hanno trovato copertura, per il 2016, tramite lo stanziamento ordinario, che è risultato ulteriormente decurtato dalla dotazione necessaria per le attività dell'agenzia. L'applicazione della legge regionale n. 8 del 2016 ha quindi già, intrinsecamente, palesato maggiori oneri non previsti al momento della promulgazione della legge, coperti dagli stanziamenti ordinari per il 2016 mentre è da definire la copertura per gli anni a venire.

In definitiva, l'applicazione tout court della norma proposta non comporta maggiori oneri, stante che l'applicazione di sgravi contributivi è da valutarsi meramente sulla base delle mansioni effettivamente svolte. Pertanto gli eventuali maggiori oneri previdenziali deriveranno dalla scelta gestionale di impiegare personale a mansioni diverse dalla stessa area di appartenenza, afferenti al raggruppamento definito "area A", ove coesistono mansioni operaie e impiegatizie. Quindi saranno limitati al maggiore personale di area A che si troverà a svolgere mansioni di tipo impiegatizio rispetto all'attuale contingente attribuito a funzioni da operaio.

Pertanto si ritiene che la soluzione proposta risolva strutturalmente e si propone la seguente proposta di legge.

RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 426

Attualmente il regime contrattuale applicato ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS è distinto da quello applicato a tutte le altre amministrazioni del "sistema Regione". Trovano applicazione, per effetto dell'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), per le categorie operai, impiegati e quadri, il contratto collettivo nazionale del lavoro degli addetti alla sistemazione idraulico-forestale, il relativo contratto integrativo e, limitatamente alle materie indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, la disciplina contrattuale può essere integrata dal contratto collettivo decentrato, negoziato dal comitato di cui all'articolo 59 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) (CO-RAN), e successive modifiche e integrazioni.

Per i dirigenti vige il CCNL dei dirigenti delle imprese agricole (non applicato perché incompatibile) e il relativo contratto integrativo, applicato parzialmente.

Tale status ha determinato, sin dalla nascita dell'ente, forti discrasie interpretative sull'applicabilità di un contratto privato come quello degli addetti della sistemazione idraulico forestale a un ente strumentale della Regione, e quindi giuridicamente di natura pubblica. Ne sono prova le innumerevoli cause di lavoro che l'ente, e oggi Agenzia FoReSTAS, ha dovuto affrontare con un immenso dispendio di energie e di risorse economiche.

È importante sottolineare come lo status del personale dell'Agenzia FoReSTAS sia, in maniera inequivocabile, il medesimo del personale del "sistema Regione", nel quale rientra anche l'Agenzia FoReSTAS per espressa previsione della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione).

Tali dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS sono esclusi irrazionalmente, dal comparto Regione-enti strumentali, di cui all'articolo 58, commi 2 e 4, della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche e integrazioni.

Ennesima ulteriore discrasia derivante dall'inapplicabilità del CCNL degli addetti alla sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del pubblico impiego, è emersa in maniera esplosiva con l'azzeramento della mansioni superiori, attribuite principalmente al personale operai da oltre dieci anni, risolvibile con l'applicazione del CCRL adottato per i dipendenti del "sistema Regione".

Solo la modifica normativa dell'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 può dare una reale soluzione alle problematiche contrattuali del personale dell'Agenzia FoReSTAS.

La presente proposta di legge è finalizzata a uniformare l'inquadramento professionale e contrattuale del personale dell'Agenzia FoReSTAS a quello del personale del comparto dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali.

In particolare, la presente proposta di legge sopprime e sostituisce l'articolo 48 (Personale dell'Agenzia), della legge regionale n. 8 del 2016 che prevede l'applicazione ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS del contratto collettivo nazionale di lavoro degli addetti alla sistemazione idraulico-forestale per le categorie operai, impiegati e quadri, e il contratto collettivo nazionale per l'agricoltura al personale dirigente e il relativo contratto integrativo.

Pertanto, la presente proposta di legge prevede l'applicazione anche ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS, compresi quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che lavorano per parti dell'anno, della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche e integrazioni.

RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 536

La proposta di legge mira ad integrare il personale dell'Agenzia FoReSTAS nel medesimo sistema contrattuale delle altre amministrazioni incluse nel sistema Regione, sostituendo il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), imposto dalla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), con il contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL).

La norma comprende sia modifiche allo status contrattuale corrente sia la nuova classificazione del personale secondo l'inquadramento in aree.

L'attuale assetto contrattuale dell'Agenzia FoReSTAS è, infatti, fonte di eccessivi e inaccettabili costi aggiuntivi, dovuti essenzialmente al fatto che il CCNL degli addetti alla sistemazione idraulico-forestale, con relativo contratto integrativo, valido per le categorie operai, impiegati e quadri dell'ente, risulta incompatibile con la condizione effettiva di dipendente pubblico degli stessi, perché di carattere privato. Parimenti, il contratto integrativo in vigore per i dirigenti, ovvero il CCNL dei dirigenti delle imprese agricole, è di fatto inapplicabile. La condizione attuale ha procurato all'Agenzia un numero elevato di cause di lavoro.

L'evidente contraddizione è che, di fatto, lo status del personale FoReSTAS è in tutto assimilabile al personale del sistema Regione, nel quale, infatti, l'agenzia rientra ai sensi della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), ma il medesimo non è inserito nel comparto Regione enti strumentali, di cui all'articolo 58, commi 2 e 4, della legge regionale n. 31 del 1998.

L'estensione ai dipendenti FoReSTAS del contratto collettivo regionale risolverebbe alcune importanti difficoltà, prima tra tutte la questione delle mansioni superiori attribuite al personale operaio: mentre in base al CCNL è prevista una suddivisione in livelli del personale secondo un preciso mansionario, il presente disegno di legge dispone un inquadramento del personale in aree, volto a garantire una maggiore flessibilità della sfera di competenze del dipendente e ciò eviterebbe che il lavoratore si trovi a svolgere troppo di frequente mansioni superiori. Questa eventualità costituisce un costo ulteriore di gestione del personale anche per il contenzioso. Ogni area, inoltre, comprenderà al suo interno una gradazione di livelli che permette al lavoratore di crescere professionalmente ed economicamente nel tempo.

Altra questione rilevante è la previsione di procedere a selezioni interne che consenta, per i dipendenti in possesso del titolo di studio richiesto, la conservazione dei livelli posseduti, posto che questi vengono azzerati al momento della stabilizzazione. Questo aspetto viene da noi evidenziato e auspicato, ma non trasferito nell'articolato in quanto materia di contrattazione decentrata.

L'applicazione della presente proposta, infine, non comporterebbe maggiori costi. L'INPS, infatti, ha chiarito definitivamente i seguenti punti critici: lo status dei dipendenti dell'ente FoReSTAS è da considerarsi di natura pubblicistica; è possibile applicare agli impiegati di livello impiegatizio il sistema previdenziale pubblicistico tramite iscrizione alle casse ex INPDAP (CPDEL e INADEL); si applicano agli operai dell'agenzia gli sgravi previsti dalla legge per il solo personale operaio, ai sensi di una legge nazionale che agevola il lavoro agricolo (legge 28 novembre 1996, n. 608); in base al principio per cui il tipo di contratto in vigore non determina la posizione previdenziale, anche con l'applicazione del CCRL al personale operaio, saranno previsti degli sgravi in agricoltura.

Sempre l'INPS rende noto che, al contrario, l'attuale situazione previdenziale di personale dirigente, quadri e impiegati, comporta costi più ingenti di quelli a cui era sottoposto l'Ente foreste.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 402

Art. 1

Finalità

1. La presente legge riordina l'assetto contrattuale e organizzativo dell'Agenzia FoReSTAS, istituita con la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), attraverso la semplificazione del contratto di contrattazione e l'applicazione del Contratto collettivo regionale di lavoro ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS.

Art. 2

Disciplina del personale

1. Al personale dell'agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche e integrazioni, e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti.

Art. 3

Inquadramento del personale

1. I dipendenti dell'agenzia sono inquadrati secondo la classificazione in aree prevista per il corpo forestale e di vigilanza ambientale. L'inquadramento avviene in relazione alla qualifica posseduta alla data di approvazione della legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Il personale con qualifica dirigenziale è inquadrato nel corrispondente CCRL applicato ai dipendenti del sistema Regione

Art. 4

Transito nelle nuove aree

1. Per il transito nelle nuove aree, così come definite nello schema di nuova classificazione allegato alla presente legge, il personale in possesso dei titoli, che ha svolto mansioni

superiori all'interno della stessa fascia, è inquadrato nell'area corrispondente al livello retributivo della fascia di progressione economica, corrispondente agli emolumenti complessivamente percepiti negli ultimi dodici mesi, al netto della retribuzione delle ore di straordinario e di altri emolumenti extra.

Art. 5

Inquadramento del personale svolgente mansioni superiori

1. Gli inquadramenti del personale svolgente mansioni superiori per trentasei mesi negli ultimi cinque anni, in un'area diversa rispetto a quella di appartenenza, sono assicurati attraverso l'espletamento di procedure selettive e concorsuali interne, riservate prioritariamente a tale personale, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla mansione.

Art. 6

Piano di transito progressivo

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce un piano di transito progressivo del personale nel nuovo inquadramento contrattuale, tenendo conto di quanto stabilito agli articoli 2, 3, 4 e 5 in materia di copertura dei costi, secondo lo schema allegato alla presente legge.

Art. 7

Norma transitoria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 8

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Allegato

Schema nuova classificazione personale Agenzia Forestas

Comparto di contrattazione art. 58 LR n. 31 del 1995 (CCRL)	NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE FORESTAS		VECCHIO COMPARTO DI CONTRATTAZIONE ENTE FORESTE/AG. FORESTAS	
Area	Area	Fasce di progressione	Categoria	Livello
A	A	A1, A2, A3, A4...	operai	I, II, III, IV
B		A2, A3....	impiegati	I, II, III
C	B	B1, B2, B3, B4...	impiegati	IV, V, VI
D	C	C1, C2, C3...	quadri	I, II

**TESTO DELLA PROPOSTA
DI LEGGE N. 426****Art. 1**

Modifica dell'articolo 48
della legge regionale n. 8 del 2016
(Personale dell'Agenzia)

1. L'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) è sostituito dal seguente:

"Art. 48 (Personale dell'Agenzia)

1. L'Agenzia FoReSTAS subentra all'Ente foreste della Sardegna nella titolarità dei rapporti giuridici concernenti il personale, compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato.

2. Al personale dell'agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche e integrazioni, e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti. I dipendenti sono inquadrati secondo la classificazione in aree. L'inquadramento avviene in relazione alla qualifica posseduta alla data di approvazione della legge, secondo tabelle comparative emanate dalla Giunta regionale entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. Per il personale a tempo indeterminato che lavora per parti dell'anno semestralmente gli inquadramenti fidi-lime avvengono in contingenti determinati annualmente, garantendo la copertura di eventuali maggiori oneri con i minori costi derivanti da cessazioni e pensionamenti del personale di pari area."

Art. 2

Norma finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in 3.000.000 di euro, si fa fronte con l'utilizzo di quota parte delle risorse già iscritte in conto della missione 09 - programma 02 - capitolo

SC04.1918 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2017-2019.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 536

Art. 1

Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 (Personale dell'Agenzia)

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) è sostituito dal seguente:

"Fino alla data di adozione della disciplina contrattuale di cui all'articolo 48 bis i dipendenti dell'agenzia costituiscono un comparto di contrattazione distinto dal comparto dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali e, fino alla stessa data, ad essi continua ad applicarsi:".

Art. 2

Integrazioni all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 (Inserimento dei dipendenti dell'Agenzia nel comparto dell'Amministrazione regionale)

1. Dopo l'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 è inserito il seguente:

"Art. 48 bis (Inserimento dei dipendenti dell'Agenzia nel comparto dell'Amministrazione regionale)

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 48, comma 6, della legge regionale n. 8 del 2016, i dipendenti dell'Agenzia assunti a tempo indeterminato sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data di adozione di una compiuta disciplina contrattuale adeguata alle attività e alle tipologie lavorative del personale medesimo e, dalla medesima data, ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni; dalla stessa data il personale dirigente dell'Agenzia fa parte della autonoma e separata area di contrattazione, all'interno del comparto di contrattazione collettiva regionale, di cui all'articolo 58, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998.

2. La disciplina di cui al comma 1 è adottata nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale e, comunque, entro il 31 dicembre 2018.

3. Fino all'adozione della disciplina contrattuale di cui ai commi 1 e 2 ai dipendenti e ai dirigenti dell'Agenzia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016.".

Art. 3

Modifica all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 (Contratti collettivi)

1. Al comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "vigilanza ambientale" sono aggiunte le parole "e per il personale dell'Agenzia FoReSTAS".

Art. 4

Inquadramento dipendenti

1. I dipendenti sono inquadrati secondo il sistema della classificazione in aree in relazione alla qualifica posseduta.

Art. 5

Svolgimento di mansioni superiori

1. Il personale che ha svolto mansioni di livello superiore all'interno della stessa categoria di provenienza è inquadrato nel livello economico della categoria del comparto regionale corrispondente alla retribuzione annuale in godimento alla data di entrata in vigore della legge al netto di emolumenti non aventi natura fissa e continuativa.

Art. 6

Modalità di transito del personale dipendente a tempo determinato

1. Per il personale dipendente assunto a tempo determinato che opera in regime di tempo parziale, il transito nel nuovo inquadramento contrattuale avviene in maniera progressiva sulla base di contingenti annuali definiti

dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla legislazione statale.

2. Fino alla data del nuovo inquadramento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in euro 2.500.000, si fa fronte con le risorse disponibili nella missione 09 - programma 02 - capitolo SC04.1918 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2017-2019.